



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 202501731

Bari, 13 giugno 2025

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO

OGGETTO: CONTRIBUTI ENPAF - CHIARIMENTI

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ente da parte di **farmacisti neoiscritti all'Albo** che, in questi giorni hanno ricevuto i bollettini per il versamento dei contributi ENPAF, si rappresenta quanto segue.

L'iscrizione all'Ordine comporta l'iscrizione automatica ed obbligatoria all'ENPAF (art. 21 Legge n. 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo.

Indipendentemente dalla data di iscrizione/cancellazione dall'Albo, **il contributo è dovuto** per l'**intero anno solare**, anche se l'iscrizione fosse stata di **un solo giorno** nell'anno solare.

L'importo del contributo pensionistico intero annuo per il **2025** è pari ad **€ 5.367,00** (cfr. [News n. 35/2025](#)).

Tuttavia, ove l'iscritto appartenga ad **alcune categorie**, lo stesso ha la possibilità di chiedere una **riduzione percentuale** del contributo intero.

A tal fine, si forniscono di seguito indicazioni utili per inoltrare la domanda di riduzione.

1. CHI PUO' CHIEDERE LA RIDUZIONE:

	CATEGORIE	RIDUZIONI POSSIBILI	
1	Esercenti <u>attività professionale</u> in regime di lavoro dipendente	- 33,33% (€ 3.596,00) - 50% (€ 2.710,00) - 85% (€ 850,00)	Contributo solidarietà 3% (€ 212,00)
2	Disoccupati temporanei e involontari (La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell'Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).	- 33,33% (€ 3.596,00) - 50% (€ 2.710,00) - 85% (€ 850,00) per un massimo di 5 anni	Contributo solidarietà 1% (€ 106,00) per un massimo di 5 anni
Una volta superato il periodo di 5 anni (anche non continuativi) il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita <u>attività professionale</u> .			
3	Non esercenti <u>attività professionale</u>	- 33,33% (€ 3.596,00) - 50% (€ 2.710,00)	



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

4	Pensionati Enpaf non esercenti <u>attività professionale</u>	- 33,33% (€ 3.596,00) - 50% (€ 2.710,00) - 85% (€ 850,00)
5	Pensionati Enpaf che esercitano <u>attività professionale</u> senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione)	- 33,33% (€ 3.596,00) - 50% (€ 2.710,00)

2. CONDIZIONI E TEMPI:

La **condizione** che consente di accedere al beneficio delle riduzioni (attività di lavoro dipendente o disoccupazione) si deve protrarre:

- a) per almeno **sei mesi e un giorno durante l'anno solare** (1° gennaio/31 dicembre)
ovvero
- b) **in caso di periodi di iscrizione inferiori all'anno solare**, per una **durata prevalente** nel periodo di iscrizione (cioè dalla data di iscrizione all'Albo al 31 dicembre del medesimo anno).

ESEMPIO:

- Data di prima iscrizione 15 maggio: il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l'impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
- Iscrizione il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l'impiego: l'iscritto non ha diritto alla riduzione dell'85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercente la professione. L'iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell'85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) di assunzione o di disoccupazione (attestata da un certificato di iscrizione al Centro per l'Impiego, cosiddetta **DID-Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro**).

3. COME INVIARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE E SCADENZE:

Sussistendo una delle sopra citate condizioni, è possibile inviare all'ENPAF la domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito dell'ENPAF/sezione **"MODULISTICA"** (<https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/>) e deve essere inviata all'ENPAF a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it entro il **30 settembre**.

ATTENZIONE: Per coloro che si iscrivano **per la prima volta**, il termine per presentare la domanda di riduzione è fissato al **30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine**; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione (art. 21 c. 10 Regolamento di Previdenza ENPAF).



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Le domande presentate oltre il termine non verranno considerate valide, salvo che la condizione che giustifica la riduzione si verifichi dopo il 30 settembre, ma prima della fine dell'anno.

Pertanto, **tutti i farmacisti iscritti nel 2024** possono inviare la domanda di riduzione **entro il 30 settembre 2025**, dichiarando il proprio stato occupazionale per gli anni 2024 e 2025. L'ENPAF procederà a gestire la pratica, comunicando alla PEC dell'iscritto l'esito dell'istruttoria (ovvero accoglimento o rigetto).

Entro il mese di novembre di ogni anno, l'ENPAF invia **un sollecito di pagamento** a tutti i farmacisti che non hanno ottemperato al pagamento nei termini (quindi anche agli iscritti nel 2024 che hanno ottenuto il beneficio della riduzione), unitamente all'**Avviso PagoPa rettificato con l'importo corrispondente alla riduzione richiesta (qualora sia stata accordata)** ovvero con l'importo dovuto.

Tutti i farmacisti iscritti nel 2024 che abbiano ricevuto l'Avviso PagoPa ENPAF con importo pari a € 5.367,00 (contributo intero) **possono ignorarlo**.

3. COS'E' IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':

In via alternativa al versamento del contributo ordinario (intero o ridotto), al farmacista iscritto all'Albo dopo il 2004 e, in caso di iscrizione, solo ai farmacisti che si siano iscritti all'Albo professionale per la prima volta a decorrere dal 2004 (art. 22 Regolamento di Previdenza ENPAF), **lavoratori dipendenti** che esercitano la professione **o disoccupati** iscritti al Centro per l'impiego, viene data la possibilità di versare annualmente un "*Contributo di solidarietà*".

Detto **contributo di solidarietà** è a **fondo perduto**, **non matura pensione** e **non viene restituito** ed è così previsto:

- per i lavoratori dipendenti è pari al 3% del contributo previdenziale intero (**per il 2025 € 212,00**);
- per i farmacisti iscritti disoccupati è pari all' 1% del contributo previdenziale intero (**per il 2025 € 106,00**) (NB: Se la richiesta viene presentata in qualità di **disoccupato** iscritto al Centro per l'impiego, l'opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuta **solo per cinque anni, anche non consecutivi**).

Per approfondimenti, si invita a consultare i regolamenti disponibili sul sito dell'ENPAF al seguente link: <https://www.enpaf.it/>.

Gli uffici dell'Ordine sono a completa disposizione per fornire supporto, anche telefonico.

Cordiali saluti

Il Presidente
Luigi D'Ambrosio Lettieri
(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)